

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2017, n. 939

Approvazione schema di convenzione tra la regione Puglia e l'Arif ai sensi dell'art 30 del d.lgs 267/2000, per le attività relative alla *Xylella fastidiosa*.

L'Assessore Regionale all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile, dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario e del Servizio Produzioni vivaistiche e controlli organismi nocivi, riferiscono quanto segue:

Visto il D. Lgs 214/05 che recepisce la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concerne le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Considerato che nel mese di ottobre 2013 è stato individuato nel Salento l'organismo nocivo da quarantena *Xylella fastidiosa* e l'Ufficio Osservatorio fitosanitario, in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del D.lgs. 214/2005, con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha prescritto le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo tra l'altro il monitoraggio del territorio ed il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette;

Vista la Decisione di esecuzione n. 789/2015, che dispone le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, che prevede tra l'altro una demarcazione puntuale delle aree colpite dall'organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e all'analisi di laboratorio dei campioni prelevati in campo, nonché l'adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni;

Viste le Decisioni di esecuzione (UE) 2015/2417 del 17 dicembre 2015 e (UE) 2016/764 del 12/05/2016 che hanno modificato la decisione di esecuzione (UE) 2015/789;

Visto il Decreto Ministeriale del 18/02/2016 "Definizione aree indenni dall'organismo nocivo *X. fastidiosa* nei territorio della Repubblica Italiana" che ha istituito le aree indenni sul territorio italiano;

Visto il DM del 07/12/2016 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" (G.U. N° 25 del 31/01/2017) che ha abrogato e sostituito il DM 19/6/2015;

Vista la DDS del Servizio Agricoltura n. 16 del 10 febbraio 2017 con la quale sono state aggiornate le aree delimitate in applicazione della Decisione 2015/789/UE e s.m.i.;

Vista la DGR 580/2014 con la quale è stata individuata l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito ARIF) - Ente pubblico strumentale della Regione Puglia, per l'attuazione delle operazioni di eradicazione dei focolai individuati ad aprile 2014 in applicazione delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea.

Vista la DGR 2601 DEL 11/12/2014 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con l'ARIF per l'affidamento delle seguenti attività:

- lotta ai vettori mediante trattamenti insetticidi e controllo agronomico delle spontanee nelle aree delimitate, nel cordone fitosanitario e ove ritenuto necessario dall'Osservatorio fitosanitario;
- estirpazione e trinciatura delle piante infette su disposizione dell'Osservatorio Fitosanitario;
- estirpazione e trinciatura delle piante ospiti non produttive presenti in aree stradali, spartitraffico, fossi, canali, aree a verde pubblico.
- attuazione di un piano di comunicazione delle attività oggetto della presente convenzione;

- liquidazione su espressa indicazione dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario di corrispettivi o indennizzi ad altri soggetti interessati all'emergenza fitosanitaria (agricoltori, vivaisti, istituzioni scientifiche, ecc.).

Vista la convenzione biennale stipulata tra la Regione Puglia e l'ARIF repertoriata al n. 016542 del 17/12/2014 per il supporto alla Regione Puglia nella gestione della lotta alla *xylella fastidiosa* con scadenza 31/12/2016.

Visto l'atto dirigenziale n° 456 del 13/12/2014 con la quale sono state impegnate a favore dell'ARIE risorse del bilancio autonomo regionale pari a € 4.500.000,00 - CUP B39D14011660002.

Visto l'atto dirigenziale n° 521 del 18/12/2014 con la quale sono state liquidate a favore dell'ARIF risorse pari a € 3.473.304,00- CUP B39D14011660002.

Visto il D.M. 28061 del 05/12/2014 con il quale il Ministero ha trasferito all'ARIF la somma di € 1.315.215,00 per supportare il Commissario delegato nominato con O.C.D.P.C. n. 225 dell'11/02/2015, a gestire l'emergenza xylella.

Considerato pertanto che l'ARIE dispone di risorse finanziarie complessive pari a € 4.788.519,00, di cui € 1.315.215,00 da parte del Ministero ed € 3.473.304,00 da parte della Regione Puglia.

Vista la nota prot. 0027743 del 07/06/2017 con la quale il Direttore tecnico dell'ARIF ha comunicato di aver speso per le attività di monitoraggio 2016 la somma di € 2.011.886,28, con un residuo disponibile pari a € 2.776.632,72 per le attività da svolgere nel 2017.

Vista la DGR n 266 del 08/03/2016 con la quale è stato deliberato di integrare la convenzione suddetta mediante un'appendice contenente l'affidamento dell'attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il protocollo redatto dal Servizio Osservatorio Fitosanitario.

Vista la DGR 679 del 09/05/2017 con la quale, ai sensi degli artt. 3 bis e 14 della decisione di esecuzione 789/2015 e ss.mm.i.i., è stato approvato il Piano di azione alla xylella 2017 ed è stato

confermato l'affidamento ad ARIF dell'attività di monitoraggio del territorio oltre all'affidamento dell'attività di estirpazione coattiva delle piante infette.

Visto l'art. 30 del d. lgs. 267/2000 (cd TUEL) che consente agli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, ed in particolare il comma 3 che consente alla regione, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio, di stipulare forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

Visto il comma 2 dell'art. 30 TUEL che prevede che " Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie".

Per quanto innanzi esposto si propone:

- di approvare specifico schema di Convenzione tra la Regione Puglia- Sezione Osservatorio fitosanitario e l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIE), ente pubblico strumentale della Regione, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario alla sottoscrizione della Convenzione con l'ARIF;
- di autorizzare l'ARIF ad effettuare, su indicazione dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario, le operazioni necessarie per l'attuazione delle attività come riportate dettagliatamente nella Convenzione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Dlgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto l'ARIF dispone di risorse residue pari a € 2.776.632,72 per le attività da svolgere nel 2017 di cui:

- atto dirigenziale n° 456 del 13/12/2014 di impegno all'ARIF di € 4.500.000,00
- atto dirigenziale n° 521 del 18/12/2014 di liquidazione all'ARIF di € 3.473.304,00
- D.M. 28061 del 05/12/2014 di trasferimento all'ARIF di € 1.315.215,00.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4— comma 4 della L. R. n° 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile, dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, dal Dirigente del Servizio Produzioni vivaistiche e controlli organismi nocivi e dal Direttore del Dipartimento dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di far proprio quanto riportato in narrativa;
- di approvare specifico schema di Convenzione tra la Regione Puglia- Sezione Osservatorio fitosanitario e l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIE), ente pubblico strumentale della Regione, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario alla sottoscrizione della Convenzione con l'ARIF;
- di autorizzare l'ARIF ad effettuare, su indicazione dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario, le operazioni necessarie per l'attuazione delle attività come riportate dettagliatamente nella Convenzione;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 6 FOGLI

Il Dirigente di Sezione

Allegato A

..... CONVENZIONE

(Art. 30, d.lgs. 267/2000)

La **Regione Puglia** Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, nella persona del Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario, dott. Silvio Schito, nato a Racale (LE) il 23/02/1953, domiciliato per la carica presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari, di seguito denominata Osservatorio fitosanitario;

e

L'**Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali**, Ente strumentale della Regione Puglia, nella persona del Direttore Tecnico, arch. Matteo Totaro, nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 10/07/1951, domiciliato per la carica presso la sede dell'ARIF, in viale Corigliano n. 1, Bari, di seguito denominata ARIF.

Premesso che:

Il Decreto Legislativo n° 214 del 19/08/05, dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali (Ufficio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia), devono espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale. Nello specifico, la Sezione Osservatorio Fitosanitario in attuazione del suddetto Decreto Legislativo e della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1119 del 17/05/1993 è tenuto:

- alla vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, in particolare attraverso il monitoraggio sul territorio degli organismi nocivi da quarantena e oggetto di lotta obbligatoria;
- allo studio delle malattie delle principali colture nell'ambito regionale e alla definizione e divulgazione di metodi di controllo, secondo criteri di difesa ecosostenibile e biologica;
- al controllo dei vegetali e prodotti vegetali, in particolare del materiale di propagazione vegetale, nelle fasi di produzione e commercializzazione, anche attraverso la registrazione degli operatori sul registro ufficiale dei produttori e accreditamento dei fornitori.

A seguito del ritrovamento della *Xylella fastidiosa* nella provincia di Lecce ad ottobre 2013, la Regione Puglia in applicazione della normativa su menzionata ha disposto con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (pubblicata sul BURP n. 153 del 22/11/2013), specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, prevedendo tra l'altro l'abbattimento delle piante infette previo monitoraggio del territorio, prelievo di materiale vegetale e analisi di laboratorio.

Con DGR 580/2014 è stata individuata l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (di seguito ARIF) - Ente strumentale della Regione Puglia, per l'attuazione delle operazioni di eradicazione dei focolai individuati, in applicazione delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea, in quanto in possesso di idonee risorse umane e strumentali che possono garantire la tempestività e la corretta esecuzione delle operazioni.

La Decisione di esecuzione n. 789/2015 e ss.mm.ii. dispone le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, prevedendo tra l'altro una demarcazione delle aree colpite dall'organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e analisi di laboratorio dei campioni prelevati in campo, nonché l'adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni.



Il Decreto Ministeriale del 07/12/2016 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" pubblicato sulla G.U. N° 25 del 31/01/2017, ha recepito le Decisioni della Commissione Europea;

La Delibera di Giunta Regionale n. del ha approvato lo schema della presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 (cd TUEL) finalizzata alla cooperazione non istituzionalizzata/orizzontale.

Considerato che:

- la Regione Puglia, attraverso il proprio Servizio Fitosanitario, deve contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* sul territorio regionale in ottemperanza alle norme vigenti e a quanto indicato nel "Piano di azione per contrastare la diffusione della *Xylella fastidiosa* - 2017" approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n° 679 del 09/05/2017 ;
- nel predetto Piano di Azione è confermato l'affidamento ad ARIF dell'attività di monitoraggio del territorio e di estirpazione coattiva delle piante infette;
- l'ARIF è individuata come struttura in grado a garantire l'esecuzione degli interventi previsti, potendo far ricorso anche a soggetti esterni da individuare con procedure ad evidenza pubblica.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Osservatorio fitosanitario e l'ARIF, al fine di realizzare alcune delle misure disposte dalla Decisione di esecuzione della Commissione (Ue) 2015/789 e ss.mm.ii. dal D.M. 07/12/2016, dalla Legge Regionale 4/2017 e dalla D.G.R. 679/2017 che ha approvato il "Piano di azione per contrastare la diffusione della *Xylella fastidiosa* - 2017".

In particolare l'ARIF deve effettuare le seguenti attività:

1. il monitoraggio, il prelievo e la consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il protocollo redatto dal Servizio Osservatorio Fitosanitario;
2. la rimozione e la distruzione *in situ* delle piante indicate dall'Osservatorio Fitosanitario, in caso di accertato inadempimento agli obblighi di cui all'art. 3, comma 3, del DM MIPAAF 7.12.2016 da parte dei proprietari/conduttori;
3. la distruzione delle piante oggetto di sequestro amministrativo, conferite presso le articolazioni periferiche dell'ARIF.

Art. 3

(Procedure e competenze)

Per ciascuna attività di cui all'art. 2 l'ARIF è tenuta a comunicare al Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario il nominativo di un referente avente adeguata professionalità tecnico agronomica e amministrativa con il quale relazionarsi.



1- Attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il protocollo redatto dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario

L'Osservatorio fitosanitario deve:

- a. definire il Piano di azione alla Xylella distinguendo le attività in capo ad ARIF, fornendo il piano di monitoraggio e il relativo protocollo con il fabbisogno di agenti fitosanitari;
- b. indicare la tempistica di esecuzione e compimento delle attività;
- c. definire le materie e gli argomenti della formazione specialistica dei tecnici in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1578 del 03/09/2013, selezionati a seguito dell'avviso pubblico dall'ARIF, per l'acquisizione della qualifica di *Agente fitosanitario* e collaborare con ARIF all'organizzazione dell'attività didattica e formativa dei tecnici;
- d. riconoscere la qualifica e rilasciare il relativo tesserino di *Agente fitosanitario* a ciascun tecnico contrattualizzato dall'ARIF per le attività di monitoraggio, come previsto dalla DGR 1578 del 03/09/2013;
- e. indicare i laboratori di analisi accreditati presso cui devono essere consegnati i campioni vegetali prelevati, indicando le relative capacità operative giornaliere e gli orari settimanali praticati per la ricezione del materiale;
- f. disporre, a garanzia di double check, che i laboratori di analisi accreditati rimettano anche all'ARIF i risultati delle analisi effettuate sui campioni consegnati.

L'ARIF deve:

- g. selezionare e contrattualizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge per le pubbliche amministrazioni e sulla base dei fabbisogni occorrenti, il personale tecnico professionale da impiegare avente i requisiti per l'attribuzione della funzione di agente fitosanitario a norma della DGR n. 1578/2013, attingendo ordinatamente alla *long list* a suo tempo predisposta con preferenza ai soggetti che hanno già svolto l'incarico senza rilievi di inadempimento e, subordinatamente, a quelli già formati e ritenuti idonei;
- h. attivare, qualora necessario, le procedure per l'aggiornamento della *long list* di tecnici professionali da formare e/o contrattualizzare;
- i. coadiuvare e supportare l'Osservatorio fitosanitario nelle attività di formazione e/o di aggiornamento richieste per agenti fitosanitari in tema di monitoraggio della Xylella fastidiosa, mettendo a disposizione aule didattiche, materiale ed attrezzature nonché mezzi di trasporto per esercitazioni pratiche in campo;
- j. comunicare all'Osservatorio fitosanitario l'elenco del personale contrattualizzato, fornendo tutti i dati necessari per l'attribuzione delle funzioni di agente fitosanitario;
- k. provvedere alla acquisizione delle dotazioni (svettatoi, forbici, guanti, pettorine di riconoscimento, borse termiche, buste, etichette) da fornire agli agenti fitosanitari incaricati nonché alla acquisizione e/o messa a disposizione di quant'altro (personale proprio, attrezzature, autoveicoli, etc.) necessario per lo svolgimento delle attività;
- l. mettere a disposizione degli agenti fitosanitari incaricati e dei laboratori di analisi gli strumenti informatici per l'acquisizione e registrazione di dati relativi al monitoraggio mediante l'applicazione (AppXylella) e le procedure appositamente adottate;
- m. eseguire e garantire la corretta esecuzione del monitoraggio (rilevazioni in campo, acquisizione dei dati, prelievo campioni, trasporto e consegna ai laboratori) secondo il piano redatto dall'Osservatorio fitosanitario e in stretta osservanza delle modalità/procedure determinate dall'Osservatorio;



- n. garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati rilevati in campo;
- o. fornire semestralmente il rendiconto delle spese sostenute, ivi comprese quelle per l'impiego di personale, attrezzature ed autoveicoli propri, secondo le modalità che saranno indicate dall'Osservatorio fitosanitario.

2- Rimozione e distruzione delle piante oggetto di abbattimento

L'Osservatorio fitosanitario deve:

- a. trasmettere con cadenza quindicinale le disposizioni emesse a norma dell'art. 24, comma 4, del DM MIPAAF 7.12.2016 per la esecuzione di interventi diretti di rimozione e distruzione delle piante infette in danno del proprietario o conduttore inadempiente con espressa assegnazione all'ARIF delle pertinenti azioni, complete:

- delle generalità del proprietario/conduttore, del domicilio, recapito telefonico e di posta elettronica, ove disponibili;
- dei dati geografici e catastali nonché della mappa aerofotogrammetrica per la corretta individuazione degli esemplari interessati;
- del nominativo, del recapito telefonico e di posta elettronica dell'ispettore fitosanitario incaricato di presiedere le operazioni;

Esse devono contenere inoltre, a pena di improcedibilità da parte dell'ARIF, la espressa menzione:

- dell'avvertenza al proprietario/conduttore della esecuzione dell'abbattimento e della distruzione delle piante previa comunicazione dell'ora e del giorno per le vie brevi, a mezzo e-mail, telefono, ecc.;
 - dell'avvertenza al proprietario/conduttore, in caso di impossibilità ad essere presente alle operazioni, dell'obbligo di farsi rappresentare da persona appositamente incaricata in forma scritta ovvero dell'effettuazione delle operazioni anche in caso di assenza sua o di altro soggetto incaricato;
 - del rilascio in loco nella disponibilità e responsabilità del proprietario/conduttore, anche in caso di sua assenza, del materiale legnoso di risulta;
 - della trasmissione al proprietario/conduttore anche ai fini di assicurare l'accessibilità al fondo e l'assenza di impedimenti di sorta per l'esecuzione delle operazioni, con l'avvertenza che, in caso diverso, si procederà in via forzosa con l'ausilio ed il supporto delle forze dell'ordine ed a spese aggiuntive a carico del contravventore;
 - della trasmissione all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura ed al Gruppo Carabinieri Forestale competenti per territorio ai fini di assicurare, ove richiesti, il supporto e la assistenza nelle operazioni;
- b. indicare le specifiche modalità di esecuzione degli interventi di rimozione e distruzione;
 - c. assicurare la presenza in loco di Ispettori/Agenti fitosanitari nelle date fissate per le rimozioni e distruzioni delle piante.

L'ARIF deve:

- d. effettuare, nel periodo indicato dall'Osservatorio fitosanitario un trattamento fitosanitario delle piante infette da rimuovere nei modi e con principio/i attivo/i prescritto/i;
- e. abbattere le piante oggetto delle disposizioni emesse dall'Osservatorio, mediante:
 - taglio della chioma, distruzione della ramaglia con bruciatura o trinciatura in loco;
 - taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
 - estirpazione dell'apparato radicale;
- f. fornire mensilmente il rendiconto delle spese impegnate e/o liquidate ad operatori economici per l'abbattimento e la distruzione delle piante da porre a carico dei proprietari/conduttori interessati a norma dell'art. 25, comma 1, del DM MIPAAF 7.12.2016, ivi comprese quelle per l'impiego del personale, attrezzature ed autoveicoli propri, secondo le modalità che saranno



indicate dall'Osservatorio fitosanitario.

Per le attività di rimozione e distruzione delle piante infette l'ARIF potrà provvedere a mezzo di operatori economici abilitati nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18.04.2016 n. 50.

3- Conferimento e distruzione delle piante oggetto di sequestro amministrativo

L'Osservatorio fitosanitario deve:

- a. provvedere al conferimento nelle articolazioni periferiche dell'ARIF appositamente individuate del materiale vegetale da distruggere contestualmente alla consegna del provvedimento allo scopo emesso;
- b. indicare i tempi e le specifiche modalità di esecuzione degli interventi di distruzione, nonché il nominativo, il recapito telefonico e di posta elettronica dell'ispettore fitosanitario incaricato di presiedere le operazioni;
- c. assicurare la presenza durante le operazioni di distruzione, dell'ispettore/Agente fitosanitario incaricato, o degli agenti del Corpo Carabinieri Forestali, ove necessaria.

L'ARIF deve:

- a. comunicare all'Osservatorio le articolazioni periferiche presso le quali, per ogni provincia, possono essere conferite le piante oggetto di sequestro amministrativo da sottoporre a distruzione;
- b. provvedere, nella data concordata con l'Osservatorio, alla distruzione delle piante ivi conferite, secondo le indicazioni e le modalità allo scopo riportate nel provvedimento trasmesso dall'Osservatorio, con l'impiego di risorse umane e strumentali proprie;
- c. fornire semestralmente il rendiconto delle spese sostenute per l'impiego del personale e delle attrezzature, da porre a carico dei proprietari/conduttori interessati, secondo le modalità che saranno indicate dall'Osservatorio fitosanitario.

Le procedure indicate nei precedenti punti 1), 2) e 3) possono essere oggetto di modifica in corso di attuazione della convenzione, sulla base di necessità oggettive al momento non individuabili.

Tali modifiche devono essere concordate e accettate dalle parti e costituire appendice alla presente convenzione.

Art. 4

(Oneri finanziari correlati alla convenzione)

Per la realizzazione degli scopi indicati nell'oggetto della presente convenzione, l'ARIF utilizzerà le risorse che residuano da quanto già assegnato dalla Regione Puglia con atto di impegno n° 456 del 13/12/2014, nonché le risorse del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di cui al D.M. 28061/2014.

Art. 5

(Modalità di accreditamento, utilizzazione delle risorse e rendicontazione)

Le risorse di cui all'articolo precedente devono essere trasferite su conto corrente dedicato IBAN IT17V0101004197100000301448 aperto dall'ARIF e vincolato all'emergenza fitosanitaria di *Xylella fastidiosa*.

Semestralmente l'ARIF dovrà fornire all'Osservatorio Fitosanitario la movimentazione finanziaria del conto corrente dedicato nonché il rendiconto finanziario delle spese sostenute per le singole attività secondo le modalità che saranno indicate dall'Osservatorio fitosanitario.

Nel rendicontare finanziariamente i costi sostenuti per l'esecuzione delle attività della presente convenzione, l'ARIF può contabilizzare l'assunzione degli agenti, le macchine (noleggio, carburante



manutenzione ordinaria), le attrezzature, il materiale consumabile, gli articoli per la protezione del personale e quanto altro necessario per lo svolgimento delle attività, oltre al costo del lavoro straordinario del proprio personale appositamente autorizzato per il tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività precitate e non remunerate dall'Amministrazione.

Eventuali interessi che matureranno sulle somme trasferite devono essere contabilizzati ed accreditati sullo stesso conto e da utilizzarsi per le attività connesse all'emergenza della *X. fastidiosa*.

Eventuali somme residue alla data di conclusione della presente convenzione devono essere restituite alla Regione.

Art. 6

(Durata)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2017 e comunque ad esaurimento delle attività previste dalla presente convenzione, salvo proroga da concordare con la Regione.

Art. 7

(Controversie)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

La presente convenzione garantisce il rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari,

Regione Puglia
Dirigente della Sezione O. F.
Dott. Silvio Schito

ARIF
Direttore Tecnico
Dott. Matteo Totaro

